

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso giurisdizionale - Ricorso collettivo - Impugnazione dell'esito della prova scritta di ciascun ricorrente relativa ad un concorso pubblico per titoli ed esami - Ove i ricorrenti abbiano riportato punteggi differenti - Inammissibilità.

Tar Lazio - Roma, Sez I bis, 2 marzo 2022, n. 2432

“[...] la proposizione del ricorso collettivo, nel processo amministrativo, rappresenta una deroga generale al principio secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con azione separata; mentre la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo, i.e. una identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti sarebbe incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri, privando il giudice della possibilità di controllare la concreta ed individuale pretesa vantata da ciascuno di essi [...];

Considerato [...] che la posizione soggettiva dei ricorrenti, ancorché collegata al comune interesse ad ottenere l'annullamento del comune quesito in contestazione, ovvero a vedersi riconosciuto un punteggio positivo a tale quesito, non si delinea in punto di fatto come sostanzialmente identica, avendo essi riportato punteggi differenti all'esito della prova scritta, di tal che il rispettivo petitum non può enuclearsi come univoco, attesa la diversa incidenza dell'omogenea attribuzione del punteggio positivo sulle diverse ed eterogenee posizioni determinate agli esiti della prova [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ag. Naz. Amm.ne Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata – Roma, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Agid – Agenzia per L'Italia Digitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che, con il ricorso in epigrafe, gli odierni esponenti espongono di aver partecipato al concorso per cui è controversia e di essere risultati non idonei; e con l'atto introduttivo censurano il quesito d'informatica, assumendo che, per come formulato, esso consentisse la sola risposta fornita dai ricorrenti e non quella ritenuta corretta dall'Amministrazione; e pertanto chiedono l'annullamento dell'esito della prova scritta di ciascun ricorrente, nonché l'accertamento del diritto all'assegnazione di un 1 punto per la correttezza della risposta fornita al questionario, con consequenziale ordine all'Amministrazione di provvedere in tal senso e riconoscimento della relativa idoneità e ammissione alla successiva fase del concorso relativa alla valutazione dei titoli;

– che, con successivi motivi aggiunti, si gravano avverso la Graduatoria finale di merito del concorso;

– che le Amministrazioni intimare si sono costituite nel presente giudizio per resistere al gravame e chiederne il rigetto, preliminarmente eccependo, sotto diversi profili, l'inammissibilità del gravame, *in primis* in quanto proposto come ricorso collettivo;

Ritenuta, preliminarmente, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto collettivo, i.e. proposto contemporaneamente ed in un unico atto da più soggetti, stante che, per giurisprudenza consolidata, la proposizione del ricorso collettivo, nel processo amministrativo, rappresenta una deroga generale al principio secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con azione separata; mentre la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo, i.e. una identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti sarebbe incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri, privando il giudice della possibilità di controllare la concreta ed individuale pretesa vantata da ciascuno di essi (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2018, n. 5719; 6 giugno 2017, n. 2700; id., Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363; 29 dicembre 2011, n. 6990);

Considerato, infatti, che la posizione soggettiva dei ricorrenti, ancorché collegata al comune interesse ad ottenere l'annullamento del comune quesito in contestazione, ovvero a vedersi riconosciuto un punteggio positivo a tale quesito, non si delinea in punto di fatto come sostanzialmente identica, avendo essi riportato punteggi differenti all'esito della prova scritta, di tal

che il rispettivo *petitum* non può enuclearsi come univoco, attesa la diversa incidenza dell'omogenea attribuzione del punteggio positivo sulle diverse ed eterogenee posizioni determinate agli esiti della prova;

– che, seppure la questione da risolvere accomuna tutti gli interessati, tuttavia soltanto alcuni di essi potrebbero conseguire l'utilità derivante dall'accoglimento della domanda, mentre gli altri potrebbero non conseguirne alcuna, e l'eventuale accoglimento delle pretese di alcuni potrebbe ledere le posizioni degli altri ricorrenti (TAR Lazio, Sez. III bis, 5 settembre 2014, n. 9459); e, pertanto, essendo le posizioni dei singoli ricorrenti tra loro confliggenti, tale condizione non consente di qualificare i medesimi come un'unica parte processuale;

Ritenuto, in definitiva che, alla luce di quanto sopra, il ricorso possa essere definito in forma semplificata e dichiarato inammissibile, unitamente ai motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario

IL SEGRETARIO